



COMUNICATO STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 31 maggio 2004, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

- 1) **Reclamo U.S. LA VETRICE** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali
(avverso decisioni merito gara Cinto Romano/La Vetrice del 10.1.2004 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 63 del 4.3.2004)
- 2) “ **U.S. CALVI NOALE** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.
(avverso decisioni merito gara Calvi Noale/Muranese del 12.4.2004 - Delibera dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 45 del 21.4.2004)
- 3) “ **GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA** **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara S. Pio X Lucera/Gioventù Calcio Cerignola – Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 44 del 29.4.2004)
- 4) “ **calciatore RINALDI CARLO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività
(avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2004 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 79 del 15.4.2004)
- 5) “ **POL. GESCAL** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art 33 n 1 C.G.S.
(tendente ad ottenere l'annullamento delle retrocessioni dal Campionato di 1ª Categoria Girone C – Comitato Regionale Sicilia)

- 6) **Reclamo A.C. PERUGIA** **RESPINTO**
(avverso la sanzione dell'ammenda di € 50.000,00 con diffida seguito gara Perugia/Internazionale dell'11.4.2004 – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 364 del 6.5.2004)
- 7) “ **POL. CASTELLANA** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.
(avverso decisioni merito gara Cefalù/Castellana del 7.3.2004 - Delibera dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 52 del 13.5..2004)
- 8) “ **POL. DI NOVA MILANESE** **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Pol. di Nova Milanese/Bollatese del 18.4.2004 – Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 38 del 6.5.2004)
- 9) “ **A.C. EZZELINA** **INAMMISSIBILE**, ai sensi degli artt. 33 n. 2 lett. a) C.G.S. per tardività e dell'art 29 n. 5 C.G.S. per omesso invio di copia dei motivi alla controparte
(avverso decisioni merito gara Juventina Ed. Polaris/Ezzelina del 18.4.2004 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 45 del 21.4.2004)
- 10) “ **U.S. GIOIOSA JONICA** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 29 commi 1 e 2 C.G.S., per mancanza di legittimazione dell'appellante
(in ordine alla declaratoria d'inammissibilità del reclamo proposto dalla reclamante merito gara Cittanovese/S. Cristina dell'8.5.2004 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 128 del 18.5.2004)
- 11) “ **U.S. ORATORIO MOMPIANO** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera ripristinando, altresì, il risultato 0-0 conseguito in campo nella gara a fianco indicata
(avverso decisioni merito gara U.S. Oratorio Mompiano/U.S. Serle del 16.5.2004 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 45/bis del 21.5.2004)

12) Reclamo PRO PATRIA CALCIO

(avverso la sanzione della squalifica per n. 2 gare effettive del calciatore Tramezzani Paolo - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 289/C del 21.5.2004)

PARZIALMENTE

ACCOLTO,

riducendosi ad 1 gara effettiva la sanzione della squalifica già infitta per n. 2 gare al calciatore Tramezzani Paolo

13) “

A.S. CALCIO RIUNITE C.

(avverso decisioni merito gara Calcio Riunite/Delianuova del 16.5.2004 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 132 del 25.5.2004)

RINVIATO, su istanza di parte, alla riunione del 7.6.2004

Roma 31 maggio 2004